

REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme

comuni di qualità, le uve prodotte in serra e in pieno campo delle categorie Extra e I, le nocchie sgusciate e le noci in guscio possono attualmente esser oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, quando per l'esportazione di detti prodotti il Canale di Suez non può essere utilizzato, la deviazione per il Capo di Buona Speranza comporta delle spese di trasporto supplementari; che è quindi giustificato il fatto di aumentare di conseguenza la restituzione nei casi in cui il trasporto deve essere effettuato per l'itinerario anzidetto;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi ripresi in allegato.

2. Per le mele, quando queste sono convogliate verso la loro destinazione per la via del Capo di Buona Speranza, l'ammontare previsto all'allegato è maggiorato di 4 unità di conto per 100 chilogrammi netto.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

3. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 2110/74 ⁽²⁾, sono applicabili alle esportazioni di noci con guscio, mele e pesche definite in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1975 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(UC/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
ex 07.01 M II	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,00
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II per le esportazioni verso : — i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale — le altre destinazioni	2,50 1,44
ex 08.04 A I	Uve da tavola : — fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I — fresche, prodotti in serra delle categorie Extra e I	4,00 16,00
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	8,00
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	4,00
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro : — per le esportazioni verso i paesi e territori africani, eccettuato il Sudafrica, i paesi della penisola arabica, la Siria, l'Iran, i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale, il Brasile, il Venezuela, il Perù, l'Islanda, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia e l'Austria	3,00
ex 08.07 B	Pesche (escluse le pesche noci) delle categorie Extra, I e II	6,00